

Regolamento per la conduzione delle verifiche ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (EMISSION TRADING)

10	28/12/21	Recepimento rilievi Accredia ETS	OPE	DIR ISG	DIR OPE
09	25/10/21	Aggiornamento Verifica Livelli Attività e comunicazioni del IV periodo	OPE	DIR ISG	DIR OPE
08	16/04/19	Aggiornamento NIMs per IV fase ETS 2021 - 2030	OPE	DIR ISG	DIR OPE
07	19/12/17	Recepimento rilievi Accredia	OPE	DIR ISG	DIR OPE
06	01/03/17	Recepimento rilievi Accredia Codice 98	SG	ISG	DIR
05	30/9/16	Recepimento rilievi Accredia e aggiornamento rif. legislativi	SG	ISG	DIR
04	08/01/16	Recepimento rilievi Accredia e aggiornamento rif. legislativi	SG	ISG	DIR
03	28/10/14	Aggiornamento riferimenti documentali e disciplina attività Codice 98	SG	ISG	DIR
02	10/01/14	Recepimento rilievi visita ACCREDIA	SG	DIR	AD
01	30/11/13	Recepimento rilievi Esame documentale ACCREDIA	SG	DIR	AD
00	20/07/13	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per la verifica delle comunicazioni gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE (EMISSION TRADING) 45R027" in rev. 00	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0022CR_10_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	5
4.0	CONDIZIONI GENERALI	5
5.0	PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA	6
5.1	Offerta	6
5.2	Presentazione della Domanda di Verifica annuale	8
5.3	Presentazione della Domanda di Verifica dati per la determinazione dell’assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase Emission Trading (2021 – 2030) (NIMs) e per la convalida annuale del modulo ALC	9
5.4	Riesame della Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra	9
5.5	Verifica annuale per la convalida della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2) e per la verifica dei livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote	9
5.6	Verifica per la Convalida della Relazione sui dati per la determinazione dell’assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase Emission Trading (2021 – 2030) (NIMs)	11
5.7	Emissione della “Dichiarazione di verifica” e dell’“Attestato di verifica”	13
6.0	RESPONSABILITÀ E DOVERI DEI GESTORI	13
7.0	RISERVATEZZA	14
8.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	14
9.0	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI EMISSIONE DEI GAS SERRA	14
10.0	RICORSI E RECLAMI	15
11.0	CONTROVERSIE	15

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i requisiti a cui un Gestore deve conformarsi per richiedere:

- la verifica annuale e la convalida della propria Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e smi (comprendenti, in particolare la Direttiva 2009/29/CE, la Direttiva EU 2018/410 e la Decisione EU 2015/1814) secondo le modalità di monitoraggio conformi al Regolamento EU 2018/2066 (nuovo MRR) in vigore dal 1/1/2021, mediante rilascio di una Dichiarazione di Verifica come previsto da Reg UE. 2018/2067 (AVR) e smi (rif. Regolamento di esecuzione UE 2020/2084) concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori. Tale verifica annuale della comunicazione è condotta ai sensi del D.lgs 47 del 9/6/2020 di recepimento della Direttiva 2003/87/EC e s.m.i (che abroga il DI 30/2014).
- la verifica annuale, in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC), dei livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote. Tale domanda di assegnazione di quote gratuite deve essere corredata di: una relazione dati di riferimento (Modello ALC), un piano per la metodologia di monitoraggio (MMP) e una dichiarazione di verifica da parte di ente di verifica accreditato.
- Nel caso di nuovi entranti, la verifica dei dati (NIMs) pertinenti per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase emission trading (2021 – 2030). L'assegnazione di quote gratuite avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato Europeo 2019/331 del 19 dicembre 2018 (Regolamento FAR) sulle nuove regole di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per la quarta fase;
- la verifica della comunicazione ai sensi del comma 5 dell'ALL 1 del D.lgs 47 del 9/6/2020 sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso.

I servizi di ICIM sono disponibili, senza discriminazione alcuna, per qualsiasi Gestore che ne faccia richiesta in osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; da tali servizi sono escluse le attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione propedeutica alle attività di cui sopra.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alle attività Emission Trading.

La Dichiarazione di Verifica e l'Attestato di verifica sono i documenti con il quale ICIM attesta che i dati e le informazioni comunicate dal Gestore all'Autorità Competente, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, sono corrette in quanto privi di inesattezze rilevanti.

Il Gestore è l'unico responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli applicabili e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui il rilascio della Dichiarazione di Verifica / Attestato di verifica non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo delle emissioni di gas ad effetto serra da parte del Gestore.

2.0 RIFERIMENTI

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 87 del 13/10/2003 e smi (comprendenti, in particolare la Direttiva 2009/29/CE, la Direttiva EU 2018/410 e la Decisione EU 2015/1814)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e s.m.i.

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 101 del 19/10/2008 regolamento (UE) 2017/2392 del 13/12/17

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista

dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47	Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Regolamento (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 (AVR)	Verifica dei dati e accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 (MMR)	Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n° 601/2012
Regolamento (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018	Nome transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC) del 31 ottobre 2019	Disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
UNI EN ISO 14065:2013	Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accREDITamento o in altre forme di riconoscimento
Decisione 2011/278/UE.	Norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10bis della Direttiva 2003/87/CE
Regolamento (UE) N. 206/2014 della Commissione del 4 marzo 2014	Modifica del regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2 (Allegato VI)
Regolamento (UE) N. 743/2014 della Commissione del 9 luglio 2014	Sostituisce l'Allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo la frequenza minima delle analisi
UNI EN ISO 14064-3:2012	Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra
EA-6/03:2010	EA Document for recognition of verifiers under the EU ETS Directive
IAF MD 6:2009	Application of ISO 14065:2007
RG-15	Regolamento per l'accREDITamento degli organismi di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra
RG-09	Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDITA

FAQ e Deliberazioni Ministeriali
pubblicate sul sito Web del
Ministero dell'ambiente

Linee Guida FAR in italiano e in
inglese:

GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7, GD8, GD9 e K I, II, III, IV, V, VI e VII

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni riportate nelle norme elencate al capitolo precedente.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata da parte di ICIM, la procedura per le attività di verifica di cui al precedente par. 1 del presente documento, devono essere soddisfatti i seguenti punti:

- ICIM deve essere in possesso dell'accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento per l'ambito di attività caratterizzante il Gestore richiedente;
- Il Gestore richiedente deve:
 - a) ricadere nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. ovvero del D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i.;
 - b) ricadere nel campo di applicazione del Regolamento UE 331/2019 per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni
 - c) essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 15 del del D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i.; ed in particolare:
 - 1) essere in possesso dell'autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra e/o della richiesta di un suo aggiornamento in seguito a modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto o a suoi ampliamenti;
 - 2) aver trasmesso all'Autorità Nazionale Competente le informazioni necessarie per l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo di riferimento vigente;
 - 3) aver trasmesso all'Autorità Nazionale Competente nei termini prescritti, il proprio Piano di monitoraggio ai fini della sua approvazione;
 - d) accettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento e le condizioni contrattuali per l'attività di verifica richiesta.

Ai sensi del presente regolamento ICIM svolge altresì attività di verifica della comunicazione ai sensi del comma 5 dell'ALL 1 del D.lgs 47 del 9/6/2020 sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso.

Le condizioni contrattuali per la verifica ICIM:

- definiscono la normativa di riferimento;
- identificano il Gestore e l'impianto oggetto di verifica;
- definiscono le fasi del processo di verifica;
- fissano le eventuali modalità particolari di applicazione del presente Regolamento.

Durante la verifica in campo, il Gestore che ha attivato l'iter di Verifica con ICIM deve assicurare agli auditor ICIM il libero accesso alle aree operative, alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere la verifica.

Tale diritto di accesso è esteso, quando richiesto, agli auditor in accompagnamento a ICIM.

Il rilascio della Dichiarazione di Verifica / Attestato di verifica è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

5.0 PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

5.1 Offerta

5.1.1 Offerta per la verifica annuale e la convalida della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e smi

Il Gestore che intende attivare la procedura per la verifica annuale della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi del Regolamento di esecuzione UE 2018/2067 (AVR), deve comunicare ad ICIM tutti i dati essenziali per consentirle di formulare un'offerta economica corretta e completa; in particolare devono essere comunicati:

a) La richiesta di offerta compilata in tutte le sue parti da parte del Gestore (modulo "Richiesta di Offerta di Servizi" disponibile sul sito www.icim.it), ed in particolare le voci:

- tipologia di impianto (rif. gruppo di attività di cui ALL. 1 REG. 2018/2067);
- numero di flussi di fonti;
- numero e tipologia di combustibili;
- numero di quote di tonnellate di CO₂ autorizzate.

b. Il Piano di Monitoraggio del Gestore approvato dall'Autorità Competente (ove presente)

ICIM sulla base dei dati contenuti nella suddetta documentazione e in conformità alle prescrizioni applicabili, valuta:

- i rischi correlati all'esecuzione della verifica (fattore tempo, fattore complessità dell'impianto, storicità delle comunicazioni ETS precedenti, etc.);
- l'adeguatezza del proprio ambito di accreditamento;
- la disponibilità di auditor competenti in relazione all'incarico richiesto;

ed in caso positivo, elabora ed invia al Gestore l'offerta.

Nel caso di gestori a cui ICIM ha convalidato la comunicazione delle quote CO₂ dell'anno precedente, l'offerta è elaborata sulla base delle informazioni sopra elencate di cui ICIM è in possesso, confermate dal cliente.

In caso negativo ICIM comunica al Gestore richiedente, la sua impossibilità nel soddisfare la richiesta pervenuta.

Il Gestore, in caso di accettazione dell'offerta economica, se in fase di prima verifica da parte di ICIM della propria Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, formalizza la richiesta di verifica inviando ad ICIM la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del Gestore, richiamando l'offerta che ne costituisce parte integrante.

La Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) compilata e firmata, e l'accettazione dell'offerta da parte del cliente, formalizzano contrattualmente il rapporto tra ICIM e il Gestore e l'applicabilità del presente Regolamento.

L'accordo contrattuale tra ICIM e il Gestore comprende:

- la verifica di valutazione del sistema di monitoraggio e della Comunicazione delle emissioni di gas serra (CO₂) comprensivo di esame documentale,
- il rilascio di una Dichiarazione di verifica (in caso di esito della verifica in campo "positivo" o "positivo con rilievi"), conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2018/2067 (AVR);
- eventuali audit di verifica per gli anni successivi (se richiesti) e conseguente pianificazione degli stessi entro il 10 novembre dell'anno precedente alla loro esecuzione.

5.1.2 Offerta per la verifica annuale dei livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote, in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC)

Per lo svolgimento dell'attività in oggetto, in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC), per eventuali adeguamenti delle assegnazioni gratuite delle quote, sarà richiesto al Gestore e verificato dal Commerciale e dal Referente ETS di ICIM:

- tipo e numero di sottoimpianti;
- Numero dei flussi di fonti di alimentazione dei vari sottoimpianti;
- numero e tipologia di combustibili caratterizzanti i flussi di fonte (flussi di massa);
- il MMP (approvato da AC o ultimo, inviato all'AC);
- le comunicazioni sulle emissioni annuali verificate e le dichiarazioni di verifica (nel caso siano state verificate da verificatore ETS diverso da ICIM)
- il rapporto di riferimento ai sensi del FAR, verificato per il precedente periodo di assegnazione (non applicabile al primo rapporto di dati di base nel 2019);
- Il rapporto dei dati di riferimento FAR (Baseline Data Template – NIMs dati storici (approvato da AC o ultimo, inviato all'AC);
- le comunicazioni sulle emissioni annuali verificate e le dichiarazioni di verifica (Nel caso siano state verificate da verificatore ETS diverso da ICIM)
- La comunicazione ALC del IV periodo convalidata per l'anno precedente
- Il diagramma a bocchi dell'installazione con evidenza dei sottoimpianti pertinenti;
- La procedura per la raccolta dati storici;
- La valutazione dei rischi del gestore per i livelli di attività;
- Informazioni relative alle quantità di movimentazione dei materiali/combustibili (per poter eseguire analisi strategica e di rischio);
- Eventuali comunicazioni con ANC.

sulla base delle suddette informazioni e in conformità alle prescrizioni applicabili, ICIM elabora ed invia al Gestore l'offerta.

In caso la valutazione della suddetta documentazione avesse esito negativo, ICIM comunica al Gestore richiedente, la sua impossibilità nel soddisfare la richiesta pervenuta.

Il Gestore, in caso di accettazione dell'offerta economica, e limitatamente al caso in cui si configuri come nuovo cliente ICIM, formalizza la richiesta di verifica inviando ad ICIM la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del Gestore, richiamando l'offerta che ne costituisce parte integrante, formalizzando in tal modo, un rapporto contrattuale con ICIM e l'applicabilità del presente Regolamento.

L'accordo contrattuale tra ICIM e il Gestore comprende:

- la verifica del Modello ALC per la comunicazione delle variazioni (cessazioni/nuovi entranti) delle assegnazioni dei Livelli di Attività per la Fase 4 dell'EU ETS
- il rilascio di una Dichiarazione di verifica (in caso di esito della verifica in campo "positivo" o "positivo con rilievi"), delle relazioni annuali sul livello di attività dell'operatore ai sensi del regolamento di esecuzione 2019/1842 sui cambiamenti del livello di attività (ALCR);

NOTA: per ognuna delle tipologie d'offerta in trattazione nel presente documento, ICIM si riserva la facoltà di estendere il tempo di verifica o prevedere supplementi di indagine, qualora si presentino una o più delle seguenti condizioni (elenco non esaustivo): 1) attività, flusso di dati, logistica o complessità del sistema di controllo più complesse di quanto inizialmente previsto; 2) per verifica della chiusura di rilievi sostanziali.

5.1.3 Offerta per la Convalida della Relazione sui dati per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase Emission Trading (2021 – 2030) (NIMs)

Nel caso di impianti nuovi entranti, analogamente a quanto già indicato ai paragrafi precedenti, per determinare il tempo necessario per la verifica in oggetto, ICIM deve tenere conto di fattori quali la complessità dell'installazione, il numero e la natura dei parametri di riferimento applicabili e la complessità dei singoli sotto-impianti. Tali informazioni saranno acquisite dalla consultazione dei seguenti documenti che devono essere forniti dal gestore:

- MMP (Piano della metodologia di monitoraggio anche se non approvato dall'ANC alla prima verifica NIMs nel 2019) e le procedure in esso richiamate;
- L'autorizzazione GHG dell'impianto e il relativo piano di monitoraggio approvato;
- una descrizione dell'installazione
- le comunicazioni sulle emissioni annuali verificate e le dichiarazioni di verifica (nel caso siano state verificate da verificatore ETS diverso da ICIM)
- Il rapporto dei dati di riferimento ai sensi del FAR (Baseline Data Template – NIMs) ultimo convalidato

Qualora tali documenti non siano ancora disponibili al momento di attivazione della richiesta d'offerta per l'attività in oggetto, ICIM baserà le proprie valutazioni sui rapporti dei dati di riferimento del precedente ciclo di assegnazione e sulle relazioni annuali sulle emissioni verificate degli anni precedenti.

L'accordo contrattuale tra ICIM e il Gestore comprende:

- la verifica del Piano della metodologia di monitoraggio, del rapporto dei dati di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote (Baseline Data Template – NIMs)
- il rilascio di una Dichiarazione di verifica conforme al modello ministeriale definito

5.2 Presentazione della Domanda di Verifica annuale

Il Gestore che intende sottoporre ad ICIM per la prima volta la propria comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra deve compilare la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) allegando a questa:

- a. l'Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra rilasciata dall'Autorità Competente,
- b. Il Piano di monitoraggio nella sua ultima revisione
- c. eventuali modifiche intervenute sul Piano di monitoraggio delle emissioni approvato dall'Autorità competente e precedentemente comunicato ivi inclusa documentazione di corrispondenza con l'autorità competente concernenti la notifica delle modifiche,
- d. Bozza di comunicazione annuale delle emissioni da convalidare,
- e. Eventuale certificato ISO 14001 e/o attestato registrazione EMAS,
- f. Procedure che descrivono schematicamente le attività riguardanti il flusso di dati e il sistema di controllo nel suo complesso (ivi inclusa la valutazione dei rischi intrinseci e di controllo) ed eventuali ulteriori procedure contemplate nel piano di monitoraggio,
- g. Dichiarazione di verifica (Rapporto di verifica) relativo all'anno precedente (qualora il gestore sia stato verificato da un altro verificatore),
- h. La relazione/Piano di miglioramento (se applicabile) ai sensi dell'art. 69, c. 4 dell'MRR trasmesso entro il 30/06 dell'anno precedente;
- i. lo schema/lay out impianti e fonti,
- j. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'iscrizione nei Registri delle Imprese e che indichi la persona che ha legale rappresentanza,
- k. dichiarazione del Gestore che si trova nel libero esercizio dei diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.

- I. Una descrizione dell'impianto (se non già incluso nella documentazione sopra esposta) e altra documentazione pertinente (es. analisi del rischio del gestore, procedure di controllo, etc.)

La domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione sopra elencata.

Nel caso di gestori a cui ICIM ha convalidato la comunicazione delle quote CO₂ dell'anno precedente, alla Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) può essere allegata solo la documentazione di cui ai punti elenco a), b) c).

Nel caso la domanda presentata afferisca richieste di verifica della comunicazione ai sensi comma 5 dell'ALL 1 del D.lgs 47 del 9/6/2020 sull'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del decreto stesso, la documentazione da allegare è limitata a:

- Modello ministeriale di riferimento.

5.3 Presentazione della Domanda di Verifica dati per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase Emission Trading (2021 – 2030) (NIMs) e per la convalida annuale del modulo ALC

Nel caso di gestori a cui ICIM ha convalidato la comunicazione delle quote CO₂ dell'anno precedente, fermo restando la presentazione di tutta la documentazione di cui al p.to 5.1.2 e 5.1.3, la Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra (Doc. ICIM 0336CM) può non essere compilata. Quest'ultima è invece obbligatoria in tutti gli altri casi.

5.4 Riesame della Domanda di verifica delle comunicazioni gas serra

Al ricevimento della domanda di verifica e dei relativi allegati di cui ai p.ti precedenti, ICIM controlla la completezza della documentazione pervenuta e verifica la completezza delle informazioni.

Nel caso in cui la documentazione pervenuta non fosse completa ICIM provvede a richiedere al Gestore i documenti e le informazioni mancanti. Qualora i dati presenti nella domanda e/o nella documentazione allegata presentassero delle incongruenze con i dati forniti nella richiesta di offerta (elementi di maggiore complessità o situazioni logistiche critiche), ICIM provvede, se del caso, ad aggiornare l'offerta.

ICIM, in caso di riesame positivo della Domanda di verifica e sulla base delle informazioni di cui sopra:

- attiva nel proprio Sistema Informativo, la commessa pertinente al Gestore richiedente registrandone l'anagrafica (se non già esistente),
- definisce il Responsabile del Gruppo di Verifica ICIM (scegliendolo dall'elenco degli auditor qualificati per lo schema Emission Trading),
- attiva il processo di verifica effettuando l'esame documentale (rif. § 5.4.1 del presente regolamento).

5.5 Verifica annuale per la convalida della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) e per la verifica dei livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote

ICIM, per garantire che le comunicazioni delle emissioni inerenti i gas ad effetto serra prodotte dal Gestore siano affidabili e corrette e che i dati in esse riportati, comunicate all'Autorità Competente, siano prive di inesattezze rilevanti, annualmente esegue:

- 1) la verifica e convalida delle Comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e smi,
- 2) la verifica annuale, in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC), dei livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote.

Le modalità di svolgimento di dette attività di verifica sono analoghe e sono descritte nei sottocapitoli a seguire. Lo svolgimento dell'attività 2 è di norma vincolata al buon esito dell'attività n° 1.

5.5.1 Esame documentale

Il personale incaricato da ICIM (RGVI), avendo come riferimento la documentazione di cui ai par. 5.1.1 (per lo svolgimento dell'attività 1 sopra riportata) e del par. 5.1.2 (per lo svolgimento dell'attività 2 sopra riportata) del presente documento, effettua un esame documentale (analisi strategica e analisi dei Rischi) preventivamente l'esecuzione dell'audit in campo. Le risultanze di tale attività costituiscono la base per la redazione del Piano di verifica e di campionamento funzionale all'esecuzione di una efficace verifica in sito.

Qualora l'esito dell'esame documentale:

- determinasse la necessità di incrementare il tempo di verifica previsto nell'offerta, ICIM si attiva per provvedere ad un adeguamento dei tempi di verifica;
- identificasse criticità tali da lasciar presumere un esito negativo dell'audit in campo, l'RGVI di concerto con il Responsabile di schema di ICIM, trasmetterà al gestore il rapporto documentale prima della verifica in campo, per la tempestiva presa in carico e risoluzione delle criticità riscontrate.

Qualora ad ICIM non sia concessa la possibilità di eseguire l'esame documentale preventivamente l'esecuzione dell'audit in campo, l'RGVI eseguirà tale analisi in sito, preliminarmente a qualsiasi altra attività di indagine. In tale situazione, il tempo dedicato all'esecuzione dell'esame documentale sarà da considerarsi aggiuntivo al tempo determinato per la verifica in sito e riportato nell'offerta economica di ICIM.

5.5.2 Visita in campo

ICIM verifica la disponibilità del Gestore richiedente a sostenere la visita di verifica e concorda con la stessa la data di verifica. Contestualmente sono comunicati ufficialmente i nominativi degli auditor incaricati per l'audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di audit tenendo presenti, tra le altre cose, le competenze/esperienze specifiche, l'ubicazione geografica del Gestore ed eventuali incompatibilità.

Il Gestore ha diritto di chiedere la sostituzione degli auditor, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

L'RGVI incaricato, per l'attività di verifica redigerà e invierà al Gestore un Piano di verifica e di campionamento che definisce natura e portata dell'audit, tempi e modalità di esecuzione dell'audit ivi incluso il piano di campionamento dei dati.

La visita di verifica inizia con una riunione di apertura con il Gestore, al fine di:

- confermare e condividere il piano di verifica e di campionamento dei dati (ove applicabile);
- chiarire le modalità di svolgimento dell'audit;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e il Gestore;
- offrire al Gestore oggetto di audit, l'opportunità di porre domande;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica;

e procede, effettuando analisi di procedure, verifica di dati, controlli circa la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio, eseguendo sopralluoghi e interviste al personale di riferimento.

I valutatori ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

Al termine della verifica, il responsabile dell'audit completa il Rapporto di verifica dedicato con le registrazioni di tutti gli elementi riscontrati nel corso della verifica e riferisce sull'esito della stessa.

L'RGVI firma il rapporto, chiede che il rapporto venga firmato per accettazione dalla direzione del gestore o da un suo rappresentante, manda l'originale del rapporto in ICIM e ne lascia copia presso il gestore.

5.5.3 Esito della verifica

L'esito della verifica viene espresso mediante un giudizio classificato ai sensi di quanto riportato nel seguito:

a. **positivo se non sono emersi rilievi e quindi la documentazione da convalidare:**

- è priva di inesattezze, dichiarazioni errate, omissioni, errori di natura volontaria o involontaria;

- è conforme alle norme, prescrizioni autorizzative e regolamentarie che ne disciplinano i criteri di preparazione e redazione;
 - non vi sono state limitazioni alla conduzione del processo di verifica;
- b. **positivo con rilievi** se gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superano la soglia di rilevanza. In tal caso nonostante la presenza di rilievi non è alterata la capacità della comunicazione delle emissioni di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione emissiva dell'impianto;
- c. **negativo se:**
- sono presenti inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto,
 - se gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della comunicazione delle emissioni sono tali da portare a inesattezze rilevanti,
 - se la comunicazione contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette;
- d. **impossibilità di esprimere un giudizio** se:
- l'ambito di applicazione della verifica non ha permesso di ottenere prove sufficienti per emettere con grado di garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui si asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti,
 - le Non Conformità, individualmente o congiuntamente ad altre Non Conformità non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

Se l'esito della verifica è "positivo con rilievi" la risoluzione dei rilievi e l'efficacia della stessa è valutata in occasione dell'audit successivo.

In presenza di "esito negativo" il RGVI chiede al Gestore di fornire evidenze circa la risoluzione delle criticità e concorda con il Gestore i tempi di risposta.

Al ricevimento delle evidenze richieste per la soluzione dei rilievi emersi entro la data concordata, il RGVI valuta l'adeguatezza di quanto ricevuto e modifica, se del caso, il giudizio precedente, notificando al gestore l'avvenuta modifica.

In caso di esito "impossibilità di esprimere un giudizio" la visita di norma deve essere ripetuta non prima dell'acquisizione di opportune evidenze/dichiarazioni attestanti la rimozione/risoluzione delle cause che hanno determinato il giudizio in oggetto.

Il Gestore che non accetti la decisione presa da ICIM può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Prima del completamento della verifica, l'alta direzione del gestore è tenuta a fornire al Responsabile del Gruppo di verifica di ICIM, una "Dichiarazione di gestione" firmata, in cui è confermato di aver fornito tutte le informazioni e le prove che il verificatore ha analizzato per l'espletamento del proprio lavoro e ove applicabile, contiene giustificazioni in merito alla gestione di situazioni eccezionali nell'applicazione delle regole FAR.

5.6 Verifica per la Convalida della Relazione sui dati per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase Emission Trading (2021 – 2030) (NIMs)

Su richiesta di impianti nuovi entranti, ICIM esegue la verifica dei dati per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti nella IV fase emission trading (2021 – 2030).

Analogamente a quanto riportato in precedenza, lo svolgimento di tale attività consta delle seguenti fasi:

5.6.1 Esame documentale

ICIM, preliminarmente l'effettuazione dell'audit in campo, prende visione della seguente documentazione trasmessa dal Gestore già indicata la par. 5.1.3 oltre, alla eventuale ulteriore documentazione di seguito riportata:

- corrispondenza intrapresa tra il Gestore e l'Autorità nazionale competente per comunicare l'attivazione del nuovo impianto o le avvenute modifiche impiantistiche all'impianto esistente e per comunicare le modifiche al PdM;
- eventuale procedura o istruzione operativa del gestore finalizzata alla gestione (comunicazioni con le ANC,
- Analisi dei rischi del gestore;
- (ove applicabile) Analisi strategica e del rischio predisposta dal verificatore ETS in occasione di audit precedenti riguardanti la convalida della comunicazione delle emissioni di gas serra CO2 dell'anno precedente;

e sulla base delle informazioni raccolte, predispone un Piano di verifica e campionamento NIMS (1040CM).

5.7.2 Visita in campo

ICIM verifica la disponibilità del Gestore richiedente a sostenere la visita di verifica e concorda con la stessa la data di verifica. Contestualmente sono comunicati ufficialmente i nominativi degli auditor incaricati per l'audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di audit tenendo presenti, tra le altre cose, le competenze/esperienze specifiche, l'ubicazione geografica del Gestore ed eventuali incompatibilità.

Il Gestore ha diritto di chiedere la sostituzione degli auditor, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

L'RGVI incaricato, redigerà e invierà al Gestore un Piano di verifica e di campionamento che definisce natura e portata dell'audit, tempi e modalità di esecuzione dell'audit.

La visita di verifica inizia con una riunione di apertura con il Gestore, al fine di:

- confermare e condividere il piano di verifica
- chiarire le modalità di svolgimento dell'audit;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e il Gestore;
- offrire al Gestore oggetto di audit l'opportunità di porre domande;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica;
- e procede, effettuando analisi di procedure, verifica di dati, controlli circa la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio, eseguendo sopralluoghi e interviste al personale di riferimento.

I valutatori ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

Al termine della verifica, il responsabile dell'audit completa il Rapporto di verifica dedicato con le registrazioni di tutti gli elementi riscontrati nel corso della verifica e riferisce sull'esito della stessa.

L'RGVI firma il rapporto, chiede che il rapporto venga firmato per accettazione dalla direzione del gestore o da un suo rappresentante, manda l'originale del rapporto in ICIM e ne lascia copia presso il gestore.

5.7.3 Esito della verifica

L'esito della verifica viene espresso mediante un giudizio classificato ai sensi di quanto riportato nel seguito:

- **giudizio negativo** – i criteri e le considerazioni adottate per la compilazione del modulo non sono giustificabili o non sono conformi alle disposizioni delle specifiche guide di settore; sono presenti omissioni, carenze e/o inesattezze diffuse e di livello tale da rendere che i dati e le informazioni riportate non accettabili;
- **impossibilità di esprimere un giudizio** - non è stato possibile ottenere prove sufficienti per emettere con grado di garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui si asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
- **giudizio positivo con rilievi** – se esistono ragionevoli dubbi sull'adeguatezza di alcuni elementi minori (criteri, considerazioni, dati e/o informazioni) ma il dato ottenuto, può essere considerato corretto;

- **giudizio positivo** - se il dato ottenuto, è corretto e il gestore non è in grado di fornire dati più accurati. Non sono presenti NC.

Se l'esito della verifica è "positivo con rilievi" la risoluzione dei rilievi e l'efficacia della stessa è valutata in occasione dell'audit successivo.

In presenza di "esito negativo" il RGVI chiede al Gestore di fornire evidenze circa la risoluzione delle criticità e concorda con il Gestore i tempi di risposta.

Al ricevimento delle evidenze richieste per la soluzione dei rilievi emersi entro la data concordata, il RGVI valuta l'adeguatezza di quanto ricevuto e modifica, se del caso, il giudizio precedente, notificando al gestore l'avvenuta modifica.

In caso di esito "impossibilità di esprimere un giudizio" la visita di norma deve essere ripetuta non prima dell'acquisizione di opportune evidenze/dichiarazioni attestanti la rimozione/risoluzione delle cause che hanno determinato il giudizio in oggetto.

Il Gestore che non accetti la decisione presa da ICIM può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

5.7 Emissione della "Dichiarazione di verifica" e dell'"Attestato di verifica"

In caso di "giudizio positivo" o "giudizio positivo con rilievi", ICIM valuta la documentazione di verifica (eventualmente con il supporto di Esperti Tecnici), ed in caso di positivo riscontro, ovvero quando gli elementi probanti raccolti sono sufficienti per consentirne l'emissione, rilascia la "Dichiarazione di verifica" nel caso di verifiche annuali per la convalida della comunicazione quote emesse di CO₂ e la Dichiarazione di verifica dei dati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento per la determinazione dell'assegnazione gratuita di quote agli impianti.

Nel caso ICIM, nel corso dell'attività di Riesame della documentazione, riscontri necessità di richiedere al Gestore adeguamenti, sospende l'iter di verifica finché non sia risolto positivamente quanto richiesto.

La Dichiarazione di verifica è sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e trasmessi al Gestore mediante l'ausilio del registro telematico nazionale (www.registroets.it). Tale attività deve concludersi entro e non oltre lo scadere del giorno 31 marzo di ciascun anno o comunque entro eventuali specifiche scadenze definite dall'ANC.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della convalida.

Qualora ICIM, dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica, scoprisse fatti che possono influenzare in modo rilevante l'esito delle proprie valutazioni, avvierà opportuni accertamenti e verifiche al fine di stabilire l'opportunità di revisionare la Dichiarazione di Verifica oppure, annullarla.

6.0 RESPONSABILITÀ E DOVERI DEI GESTORI

È esclusiva responsabilità del Gestore trasmettere all'Autorità Competente, mediante i link e/o i portali telematici appositamente definiti, la documentazione rispondente alle prescrizioni cogenti applicabili in materia ETS (Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂); Piano delle metodologia di monitoraggio (PMM) e Relazione dei dati di riferimento (Baseline Data Template – NIMs); il Modello per la comunicazione di assegnazioni ai nuovi entranti di variazioni nel livello di assegnazione, cessazioni per la fase IV dell'EU ETS; accompagnata dalla Dichiarazione di Verifica ICIM, sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D. Lgs. N° 82/05, entro le scadenze previste (es. 31 marzo per la Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂)).

È esclusiva responsabilità del Gestore la restituzione entro il 30 aprile di ciascun anno delle quote di emissione comunicate, mediante digitazione delle stesse nel Registro Europeo delle quote e delle emissioni (<https://scrivaniaets.minambiente.it/>)

La convalida della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO₂) mediante rilascio della "Dichiarazione di Verifica" rilasciata da ICIM, può riguardare, in funzione del processo di verifica attivato con ICIM:

- la conformità della comunicazione delle emissioni alle disposizioni cogenti applicabili in materia di emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- la rispondenza della comunicazione dei livelli di attività al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC)
- la rispondenza del Piano della metodologia di monitoraggio (PMM) e la conformità della Relazione dei dati di riferimento (Baseline Data Template – NIMs) ai sensi del Regolamento UE 331/2019 (FAR)

Il Gestore rimane pertanto l'unico responsabile della conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICIM.

La convalida dei suddetti documenti da parte di ICIM, non assolve il Gestore dagli obblighi di legge e dalle autorizzazioni connesse alle attività produttive dell'impianto e alla Direttiva Emission Trading.

La Dichiarazione di verifica non è trasferibile ed è riservata al Gestore specificatamente contrattualizzato, limitatamente all'impianto menzionato nella comunicazione convalidata, a cui la Dichiarazione di Verifica si riferisce.

Il Gestore si impegna a consentire l'accesso ai propri locali agli auditor ICIM e ad assisterli durante gli audit e ad attuare le eventuali correzioni al proprio sistema Emission Trading a seguito degli scostamenti rilevati.

Il Gestore, al fine di rendere possibile ad ICIM, entro il 15 novembre di ogni anno, la comunicazione ad Accredia della pianificazione della verifica di convalida della comunicazione delle emissioni di gas serra da svolgersi presso il Gestore stesso, che dovrà avvenire entro il primo trimestre dell'anno successivo, si impegna a garantire ad ICIM la pianificazione di tale audit, entro e non oltre il giorno 10 novembre di ogni anno.

7.0 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) e le informazioni relative alle attività di verifica ICIM, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati.

Il personale e i collaboratori di ICIM (inclusi osservatori, auditor in addestramento ed Esperti Tecnici) che nel corso dell'espletamento delle relative attività vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto dell'impegno di riservatezza sottoscritto con ICIM.

Nel caso in cui la Legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità preposte, salvo esplicito divieto da parte delle Autorità stesse, ICIM informerà il Gestore circa le informazioni fornite.

8.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli importi dovuti a ICIM per le attività inerenti le verifiche oggetto di trattazione nel presente Regolamento, sono stabiliti nell'offerta e devono essere versati secondo le modalità stabilite nella stessa.

L'annullamento o il rinvio di visite già programmate comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri pari al 50% del corrispettivo previsto per l'attività programmata, salvo che la richiesta di rinvio o di annullamento non pervenga per iscritto a ICIM, con almeno 10 gg lavorativi di anticipo sulla data notificata della visita.

Nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Gestore avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, ICIM è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente prima dell'inizio delle singole attività di sorveglianza.

La mancata corresponsione degli importi dovuti comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida.

9.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI EMISSIONE DEI GAS SERRA

Qualora venissero modificate da ICIM:

- il presente Regolamento,
- le modalità operative di erogazione dell'attività,

- ICIM ne dà tempestiva comunicazione ai gestori, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione al Gestore.

I gestori, in caso di accettazione delle variazioni, vi si devono adeguare entro il termine comunicato da ICIM contestualmente all'inoltro delle variazioni.

I gestori, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alle verifiche in oggetto purché ne diano comunicazione ad ICIM.

10.0 RICORSI E RECLAMI

Il Gestore richiedente o già in possesso della Dichiarazione/Attestato di Verifica ICIM, può fare ricorso contro le decisioni di ICIM, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

ICIM esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati ad ICIM dal Gestore in possesso della Dichiarazione/Attestato di Verifica ICIM o dai clienti del Gestore, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate.

Nel caso di reclami scritti, ICIM conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione e si impegna a rispondere in modo rapido.

11.0 CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, sarà devoluta alla competenza del Foro di Monza.